



Berna, **digitare/selezionare la data**

Modifica dell'ordinanza del DFI sulle bevande

Commento

1 Situazione iniziale

Con la presente revisione, l'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle bevande (RS 817.022.12) viene adeguata alle nuove disposizioni del diritto UE per il succo di frutta conformemente alla direttiva (UE) 2001/112/CE¹.

Le attuali disposizioni in materia si basano sui regolamenti dell'UE e sono ampiamente in linea con essi. L'UE ha ora rivisto le disposizioni sul succo di frutta e sul nettare di frutta e le ha pubblicate il 24 maggio 2024, insieme a modifiche di altri atti normativi, nella Gazzetta ufficiale come direttiva (UE) 2024/1438². Poiché la direttiva 2001/112/CE era già stata modificata nel 2012 dalla direttiva 2012/12/UE³, che aveva vietato l'aggiunta di zuccheri al succo di frutta, l'attuale revisione mira a introdurre una normativa ancora più efficace per quanto riguarda il divieto di aggiungere zuccheri al succo di frutta. I succhi di frutta saranno più chiaramente differenziati da altri prodotti analoghi e i consumatori saranno informati di conseguenza. Inoltre, sono state aggiunte nuove definizioni per «succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri», «succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri» e «succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri».

In questo modo, le disposizioni svizzere continueranno a corrispondere in larga misura a quelle dell'UE in materia di succhi e nettari di frutta.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Al fine di abolire gli ostacoli tecnici al commercio per le aziende svizzere, le disposizioni svizzere vengono adeguate a quelle dell'UE.

Le disposizioni proposte sono pertanto già ora conformi alle corrispondenti norme del diritto europeo in materia, che entreranno in vigore con l'adozione del pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)» e, in particolare, del Protocollo sulla sicurezza alimentare.

3 Commento ai singoli articoli

Art. 1 cpv. 1 lett. g n. 3

¹ Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2024/1438, GU L, 2024/1438, del 24.5.2024.

² Direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

³ Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, GU L 115 del 27.4.2012, pag. 1.

Il capitolo 4 «Vino analcolico, spumante analcolico» (art. 77–79) è già stato abrogato con la modifica del 28 maggio 2025. L'elenco nell'articolo 1 del presente capitolo non è stato ancora soppresso; occorre provvedere ora a tale soppressione.

Art. 16 cpv. 5, 6^{bis}, 6^{ter} e 6^{quater}

In base alla legge sulle derrate alimentari, le miscele di succo di frutta e acqua sono in linea di principio consentite e non richiedono una definizione specifica. Anche nell'UE non esiste una definizione di «succo di frutta diluito». Per questo motivo, tale definizione viene abrogata in Svizzera (cpv. 5).

Le definizioni dell'UE relative a «succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri», «succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri» e «succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri» vengono inserite nell'articolo 16 al fine di evitare ostacoli al commercio di tali prodotti.

Art. 17

La disposizione contenuta nel presente articolo deve essere integrata con le nuove definizioni di prodotto relative a «succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri», «succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri» e «succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri», ovvero con i capoversi 6^{bis}, 6^{ter} e 6^{quater} dell'articolo 16. L'allegato 3 si applica anche a queste nuove definizioni di prodotto.

Art. 18 cpv. 1 lett. a, c, d, k, e l e cpv. 2 lett. a e d

Il capoverso 1 lettera a viene adeguato all'allegato I parte II punto 1 «Composizione» sezione 2 della direttiva 2001/112/CE⁴, al fine di evitare divergenze non volute dovute a una formulazione diversa nel diritto svizzero.

I requisiti secondo cui il succo di mele, il succo di pere e il succo d'arancia possono contenere al massimo il 10 per cento in massa di succo di pere (nel succo di mele), di succo di mele (nel succo di pere) e di succo di mandarino (nel succo d'arancia) sono stati trasferiti nel nuovo allegato 5a. Pertanto, le disposizioni dell'articolo 18 capoverso 1 lettera c sono abrogate.

Le lettere d e k del capoverso 1 sono aggiornate alla luce delle nuove definizioni di prodotto «succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri», «succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri» e «succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri», poiché tali disposizioni si applicano anche a questi prodotti.

⁴ V. nota a piè di pagina n. 2.

Il capoverso 1 lettera l è modificato conformemente all'allegato I punto 1 lettera c i) ultimo trattino della direttiva (UE) 2024/1438⁵ a seguito delle nuove definizioni di prodotto per i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri e i succhi di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri. Si tratta di un requisito che si applica a questi prodotti.

Il capoverso 2, compresa la lettera a, viene modificato in seguito alla nuova definizione di prodotto «succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri» e alla definizione abrogata di «succo di frutta diluito».

Con l'abrogazione della definizione di succo di frutta diluito, deve essere abrogata anche la lettera d dell'articolo 18 capoverso 2. Questa modifica consentirà in futuro di caratterizzare come «succo di frutta diluito» anche i prodotti con un contenuto di succo di frutta inferiore al 50 per cento in massa, a condizione che siano soddisfatti i requisiti generali in materia di caratterizzazione delle derrate alimentari; occorre inoltre rispettare il divieto di inganno.

Art. 19 cpv. 1, 1^{bis}, 1^{ter} e 7

I capoversi 1, 1^{bis}, 1^{ter} e 7 vengono adeguati alle prescrizioni dell'UE al fine di evitare discrepanze non volute dovute a formulazioni diverse o mancanti.

Art. 20 cpv. 1 e 2

Queste disposizioni precisano ora che sull'etichetta deve essere indicata l'aggiunta di cellule e polpa, nonché le indicazioni prescritte relative ai concentrati di succo di frutta, qualora il succo sia stato ottenuto interamente o in parte a partire da un concentrato di succo di frutta. Finora non esistevano norme specifiche in merito per questi prodotti.

Art. 27 cpv. 2 e 5

Finora era consentita l'aggiunta di zuccheri o miele fino al 20 per cento in massa per tutti i nettari di frutta. Ora, secondo il capoverso 2, tali quantità non sono più ammesse per tutti i nettari di frutta. A seconda del tipo di frutta, è consentito aggiungere zuccheri o miele fino a un massimo del 20, 15 o 10 per cento in massa.

Come per i succhi di frutta, anche nei nettari di frutta è consentito aggiungere fino a 3 g/l di succo di limone o di limetta o di succo concentrato di limone o di limetta per correggerne il gusto acido. Finora questa possibilità mancava e viene quindi inserita nel capoverso 5.

Art. 29

⁵ V. nota a piè di pagina n. 3.

All'articolo 29 vengono aggiunti i nuovi capoversi 1–3. La disposizione precedente, ora riportata come capoverso 1, è adeguata alle prescrizioni dell'UE di cui all'allegato I parte II punto 2 quinto trattino secondo paragrafo della direttiva 2001/112/CE⁶.

I nuovi capoversi 2 e 3 stabiliscono che, nel caso del nettare di frutta, sull'etichetta debbano essere indicati sia il contenuto di frutta sia l'indicazione relativa al concentrato di succo di frutta, qualora il prodotto sia stato ottenuto, interamente o parzialmente, da concentrato di succo di frutta. Finora questo requisito non era stato specificatamente disciplinato per il nettare di frutta.

Art. 161c Disposizione transitoria della modifica del ...

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del ... possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore ancora per due anni ovvero sino al Possono essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Allegati 3–5a

Questi allegati vengono adeguati in conformità alle nuove prescrizioni dell'UE.

Nell'allegato 3 parte B gli enzimi vengono elencati e integrati con i requisiti del regolamento (CE) n. 1332/2008⁷. Inoltre, vengono specificati la bentonite, i coadiuvanti di filtrazione e gli agenti precipitanti chimicamente inerti e ampliato l'elenco con l'azoto. Vengono inoltre indicate ulteriori fonti di proteine vegetali (da frumento, patate o semi di girasole) ammesse per la chiarificazione, così come i procedimenti ammessi per la riduzione degli zuccheri naturalmente presenti relativi alle nuove definizioni di «succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri», «succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri» e «succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri».

Nell'allegato 4 viene ora inserita la voce «*Cocos nucifera* L.», che è stata recentemente aggiunta anche nell'UE.

Nell'allegato 5, l'indicazione dell'autore (esperti che hanno descritto e pubblicato per la prima volta in modo valido la pianta) per le mele cotogne (*Cydonia oblonga* L.) viene adeguata alle prescrizioni dell'UE (ora L. anziché Mill.), al fine di evitare discrepanze non volute dovute a una diversa descrizione dell'autore di questa specie vegetale.

È aggiunto un nuovo allegato 5a, il quale comprende prodotti specifici a base di succo di frutta di singoli Stati membri che possono essere commercializzati nell'UE con la denominazione specifica nella lingua originale, nonché i prodotti ammessi in Svizzera

⁶ V. nota a piè di pagina n. 2.

⁷ Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97, GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1056/2012, GU L 313 del 13.11.2012, pag. 9.

con le denominazioni specifiche di «succo di mele», «succo di pere» e «succo d'arancia».

I prodotti specifici a base di succo di frutta dei singoli Stati membri dell'UE con la denominazione specifica nella rispettiva lingua originale possono essere immessi sul mercato nell'UE ai sensi dell'allegato III della direttiva 2001/112/CE⁸. Ora ciò sarà possibile anche in Svizzera. A tal fine, le denominazioni specifiche, ad eccezione dell'acqua di cocco, devono essere utilizzate nella lingua indicata nell'allegato III della direttiva 2001/112/CE. Per poter utilizzare la denominazione specifica nella lingua originale, è necessario rispettare integralmente i requisiti stabiliti per i singoli prodotti a base di succo di frutta.

Per questi prodotti specifici a base di succo di frutta, armonizzati a livello dell'UE, è prevista una semplificazione per quanto riguarda la denominazione: ora è infatti consentito utilizzare la denominazione originale, senza dover ottenere un'autorizzazione «Cassis de Dijon». I requisiti materiali relativi al prodotto, così come i presupposti per l'immissione sul mercato in Svizzera, rimangono invece invariati e continuano a essere disciplinati dal diritto svizzero. Ciò vale in particolare anche per quanto riguarda il principio «Cassis de Dijon» che non è direttamente applicabile nel settore alimentare. Per le derrate alimentari fabbricate secondo il diritto estero è pertanto, in linea di principio, necessaria una corrispondente decisione di portata generale, che ne consenta l'accesso al mercato.

Le denominazioni specifiche di «succo di mele», «succo di pere» e «succo d'arancia» riportate nell'allegato 5a non costituiscono né nuove definizioni né nuovi requisiti. Questi succhi di frutta sono già oggi definiti in Svizzera secondo i requisiti elencati nell'allegato 5a (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del DFI sulle bevande) e possono essere immessi sul mercato con questa denominazione specifica. Nell'ambito di un'armonizzazione delle disposizioni relative ai succhi di frutta e al nettare di frutta, queste definizioni di prodotto svizzere sono riportate nel nuovo allegato 5a come prodotti svizzeri specifici a base di succo di frutta e non sono più disciplinate esclusivamente dai requisiti di cui all'articolo 18.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna.

⁸ V. nota a piè di pagina n. 2.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni e per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Nessuna.

4.3 Ripercussioni sull'economia

Le presenti modifiche mirano ad abolire gli ostacoli tecnici al commercio, consentendo che i succhi e i nettari di frutta fabbricati e caratterizzati secondo le prescrizioni dell'UE possano essere immessi sul mercato anche in Svizzera e viceversa.

4.4 Ripercussioni sulla società

Nessuna.

5 Aspetti giuridici

5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche previste alle norme in materia di caratterizzazione hanno ripercussioni sul commercio internazionale e vengono pertanto notificate ai sensi dell'Accordo OTC dell'OMC⁹.

5.2 Delega di competenze legislative

Le modifiche previste all'ordinanza sulle bevande si basano sugli articoli 10 capoverso 4, 12 capoverso 3, 14 e 36 capoversi 3 e 4 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016¹⁰ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

5.3 Protezione dei dati

Le presenti modifiche non hanno alcuna ripercussione sulla protezione dei dati.

⁹ RS 0.632.231.41

¹⁰ RS 817.02